


**CONTRATTO DI PROGRAMMA
ENAC – SOC. di gestione XXX**





CONTRATTO DI PROGRAMMA

L'anno duemila XXX il giorno XXX del mese di XXX, nella sede dell'Ente Nazionale dell'Aviazione Civile

tra

l' **Ente Nazionale per l'Aviazione Civile**, C.F. 97158180584, in seguito denominato per brevità "**ENAC**", rappresentato dal Direttore Generale Alessio Quaranta domiciliato per la carica presso la sede del predetto Ente, in Roma, Viale del Castro Pretorio n. 118, in virtù dei poteri a esso conferiti

e

La Società XXX con sigla XXX S.p.A., in seguito denominata per brevità "**Società**", con sede legale in Via n....., Capitale Sociale di Euro Iscritta al Registro delle Imprese di, R.E.A. n., C.F., rappresentata da, nella sua qualità di Presidente, domiciliato per la carica presso la sede della Società, in virtù dei poteri a esso conferiti dal Consiglio di Amministrazione come risulta da verbale del Consiglio di Amministrazione del....., denominate congiuntamente "Parti"

VISTI

- il codice della navigazione, parte aeronautica, come modificato in base alla legge delega 9 novembre 2004, n. 265, dal D.lgs. 9 maggio 2005, n. 96, e dal D.lgs. 15 marzo 2006, n. 151;
- il D.lgs. 25 luglio 1997, n. 250, che ha istituito l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;
- il D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184, recante "*riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*";
- il D.P.C.M. 5 luglio 2006, di attuazione dell'art. 1, comma 10, del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 che ha ridefinito le attribuzioni del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti;



- l'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e l'articolo 1 del D.L. 28 giugno 1995, n. 251, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 1995, n. 351, come modificato dall'art. 2, comma 188, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 che hanno introdotto nuove regole in materia di gestione degli aeroporti e di realizzazione delle relative infrastrutture;
- il D.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18, emanato in attuazione della Direttiva 96/67/CE del Consiglio, del 15 ottobre 1996, relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, che all'art. 19 designa l'ENAC quale organo vigilante competente sulla materia;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante le norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi;
- il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, riguardante le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
- la Direttiva P.C.M. 27 gennaio 1994, recante principi sull'erogazione dei servizi di pubblica utilità, che stabilisce, tra l'altro, che i soggetti erogatori svolgono apposite verifiche sulla qualità e sull'efficacia dei servizi prestati;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, riguardante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, che all'art. 12, lett. p), ha introdotto l'obbligo, per il soggetto esercente il servizio, di adottare una carta di servizio pubblico, nella quale indicare gli standard dei singoli servizi e gli esiti della verifica sul rispetto degli stessi;
- il D.P.C.M. 30 dicembre 1998, recante lo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore dei trasporti";
- la Circolare ENAC GEN 06 del 31 ottobre 2014 relativa alla "qualità dei servizi nel trasporto aereo: le Carte dei servizi standard per gestori aeroportuali e vettori aerei", che sostituisce e abroga le Circolari ENAC APT 12 del 2 maggio 2002 e la Circolare APT 31 del 8 giugno 2009;
- il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, n. 1107, relativo ai diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta nel trasporto aereo;
- il D.M. 24 luglio 2007, n.107/T che designa l'ENAC quale organismo responsabile dell'applicazione del Regolamento (CE) 1107/2006;
- la Circolare ENAC GEN 02A del 19 dicembre 2014 che aggiorna la Circolare GEN 02 del 8 luglio 2008 relativa all'applicazione del Regolamento (CE) 1107/2006, introducendo, tra l'altro, la disciplina degli aspetti sanzionatori contenuta dal D.lgs. 24 febbraio 2009, n. 24;



- la Circolare ENAC APT 21, e ss.mm.ii., che in merito all'approvazione di progetti e varianti di opere e impianti aeroportuali ha dettato criteri per la redazione, presentazione e istruttoria dei progetti di infrastruttura e impianti aeroportuali;
- il D.P.R. 13 luglio 1998, n. 367, che disciplina il procedimento di presa in consegna e i compiti di sorveglianza riguardanti gli immobili demaniali di cui al n. 6 dell'Allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- la Circolare APT 32 del 7 dicembre 2009 che, nell'ambito del demanio aeronautico civile statale, definisce l'aeroporto quale "*sistema tecnico, gestionale, economico equilibrato*", e, tra l'altro, delinea il concetto di strumentalità dei beni in relazione alle funzioni, al ruolo e allo sviluppo dell'aeroporto;
- la Direttiva 2009/12/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell' 11 luglio 2009 concernente i diritti aeroportuali che stabilisce che la determinazione dei corrispettivi relativi alle persone con disabilità o con mobilità ridotta restano sottoposti alla disciplina prevista dal Regolamento CE 1107/2006;
- l'art. 37 del D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come modificato dall'art 36, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, e successive modificazioni, che, istituita l'Autorità dei Trasporti, ha disposto che, per il settore aeroportuale, alla medesima sono attribuite le competenze di cui agli artt. 71-82 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, in attuazione della Direttiva 2009/12/CE;
- l'art. 71, comma 5, del D.L. del 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27, che esclude espressamente dall'ambito di applicazione della Direttiva 2009/12/CE i diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui all'*Allegato A* del D.lgs. n. 18/1999 e i diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta di cui al Regolamento CE 1107/2006;
- l'art. 1, comma 11 e comma 11 ter, del D.L. 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 e successive modificazioni;

CONSIDERATO

- che, ai sensi dell'art. 704, comma 4, del codice della navigazione e dell'art. 7, comma 3, del D.M. 521/1997, l'affidamento in concessione delle gestioni aeroportuali totali è subordinato alla sottoscrizione della convenzione e del contratto di programma;
- che, in forza di Convenzione n. XXX la Società XXX è affidataria della gestione totale dello scalo /degli scali fino al XXX;



- che, ai sensi del sopra citato art. 704 del codice della navigazione l'ENAC è il soggetto pubblico competente alla stipula del contratto di programma con il gestore aeroportuale;
- che, l'art. 1, comma 11, del D.L. 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e ss.mm.ii., prevede che per *"consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma degli aeroporti di interesse nazionale di cui all'articolo 698 del codice della navigazione sono approvati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che deve esprimersi improrogabilmente entro trenta giorni, i contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale."*;
- che la Società ha conseguito la certificazione dell'aeroporto per lo scalo/gli scali in data XXX rinnovata in data XXX ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti;
- che la Società di gestione ha ricevuto l'approvazione tecnica da ENAC del Master Plan in data XXX;
- che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.L. del'8 settembre 2004, n. 237, convertito con modificazioni dalla legge del 9 novembre 2004, n. 265, con Ordinanza del XXXX è stato adottato il Regolamento di Scalo per l'aeroporto di riferimento;
- che ai sensi dell'art. 705, comma 2, lett. g) del codice della navigazione e in conformità alla Circolare ENAC APT 12 del 2 maggio 2002, come sostituita dalla GEN 06, la Società ha adottato la Carta dei servizi che, con riferimento all'Anno Base, è stata approvata dall'ENAC per lo scalo di XXX, con nota n. XXX;
- che l'ENAC con la nota XXX del XXX ha individuato le modalità di redazione e presentazione del Piano quadriennale degli interventi, articolato nelle schede A,B,C e D;
- che l'ENAC con la nota XXX del XXX ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di redazione e presentazione del Piano della qualità, del Piano di tutela ambientale, del Piano quadriennale degli interventi e delle previsioni di traffico;
- che la Società ha presentato in data XXX con nota n. XXX, all'ENAC richiesta di stipula del Contratto di programma ai sensi e per effetti dell'articolo 1, comma 11, del D.L. 12 settembre 2014, n.133;
- che la Società ha presentato il Piano quadriennale degli interventi, le previsioni di traffico, il Piano della qualità e il Piano della tutela ambientale, sul quale l'ENAC ha espresso parere tecnico favorevole con nota n. XXX del XXX;



- che, al fine di acquisire il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati, nel rispetto delle norme sul giusto procedimento e sulla trasparenza dell'azione amministrativa e in applicazione della Direttiva 12/2009/CE e dei modelli tariffari elaborati dall'Autorità di regolazione dei Trasporti, la Società, previo il suddetto parere tecnico favorevole delle strutture competenti dell'ENAC, ha provveduto a sottoporre a consultazione:

- le previsioni di traffico per il periodo contrattuale di riferimento,
- il Piano quadriennale degli interventi e il relativo crono-programma, con l'indicazione delle opere, ove presenti, che rivestono particolare importanza per lo sviluppo dello scalo e alle quali verrà applicata la maggiorazione del tasso di remunerazione (WACC);
- il Piano della Qualità
- il Piano di tutela ambientale;

- che, la Società, acquisito il contributo informativo e valutativo dei soggetti interessati, ha presentato all'ENAC il Piano quadriennale degli interventi, le previsioni di traffico, il Piano della qualità e il Piano della tutela ambientale per la sottoscrizione del Contratto di programma;

- che, a seguito della stipula del Contratto, la Società si impegna a presentare il Piano economico-finanziario di cui al successivo art. 14;

- che, il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC, con deliberazione n. XXX del XXX, ha approvato lo schema di Contratto di programma tipo ;

- che l'ENAC, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, e al Ministero dell'economia e delle finanze, il "Contratto di programma" stipulato con la Società per l'approvazione tramite decreto interministeriale;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Premesse e considerati

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto di programma.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Contratto di programma, si intende per:



- a) **Anno Base:** anno iniziale di riferimento per la programmazione degli investimenti, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Qualità e di Tutela Ambientale e per la misurazione del miglioramento continuo degli indicatori selezionati nel menzionato Piano;
- b) **Anno ponte:** l'esercizio che si interpone tra l'Anno Base e il primo anno del periodo contrattuale, nel corso del quale il Gestore provvede agli adempimenti inerenti la presentazione a ENAC della documentazione prescritta dal vigente quadro regolatorio e a svolgere la Consultazione con gli utenti;
- c) **Convenzione:** l'atto stipulato tra l'ENAC e la Società XXX in data XXX con cui è stata affidata alla Società la gestione totale dello scalo/degli scali XXX con scadenza al XXX.
- d) **Costi di costruzione:** oneri connessi alla realizzazione di un intervento comprensivi di:
- oneri di progettazione,
 - oneri di affidamento lavori, direzione lavori e collaudo dell'opera,
 - oneri di realizzazione,
- e) **Discontinuità di costo:** di cui al successivo art 12 sono rappresentate dalle tipologie di oneri incrementali diversi da quelli previsti per gli investimenti programmati nel Piano quadriennale degli interventi, e che si verificano nel corso del periodo di vigenza contrattuale a causa dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari;
- f) **Gestore aeroportuale:** il soggetto cui è affidato, sotto il controllo e la vigilanza dell'ENAC, insieme ad altre attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire, secondo criteri di trasparenza e non discriminazione, le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel sistema aeroportuale considerato (cfr. art. 705, Cod. Nav.);
- g) **Master Plan:** è lo strumento di pianificazione tecnico-urbanistica dello sviluppo delle infrastrutture aeroportuali redatto sulla base delle previsioni di crescita del traffico aereo e di norma definito su un arco temporale di 10-15 anni; esso garantisce il costante mantenimento dei livelli di sicurezza operativa e di qualità di servizio resa agli utenti, e, nel contempo, individua e sancisce l'attitudine e la necessità di un bene a soddisfare le finalità pubbliche del trasporto aereo, comportando dichiarazione di pubblica utilità preordinata all'esproprio per le aree private in esso ricomprese; il Master Plan, a seguito della conclusione delle procedure ai sensi della L. 351/95, diviene Piano Regolatore;

7



- h) **MIA (Monitoraggio degli interventi aeroportuali):** sistema operativo messo a disposizione della Società da ENAC al fine di consentire il monitoraggio dell'avanzamento delle opere infrastrutturali previste dal Piano quadriennale degli interventi;
- i) **Periodo contrattuale:** periodo di riferimento quadriennale cui si riferiscono gli impegni di cui ai successivi artt. XXX;
- j) **Previsioni di Traffico:** le stime di traffico, di cui al successivo art. 10, disaggregate per categorie omogenee di traffico che si prevede si registreranno nel corso del periodo contrattuale sullo scalo;
- k) **Piano quadriennale degli interventi:** il piano degli investimenti di cui al successivo art.11 che la Società si impegna a realizzare nel corso di validità del Contratto di programma, nel rispetto della tempistica fissata – per fasi di progettazione, lavorazione e di entrata in esercizio dei singoli interventi – nel crono-programma presentato dalla società e approvato dall'ENAC;
- l) **Piano della qualità:** il piano di cui al successivo art. 13 che individua gli indicatori di qualità per i quali la Società si impegna a conseguire nel corso di ciascun anno del periodo contrattuale obiettivi di miglioramento delle prestazioni rese;
- m) **Piano della tutela ambientale:** il piano di cui al successivo art. 14 che individua gli indicatori di tutela ambientale per i quali la Società si impegna a conseguire nel corso di ciascun anno del periodo contrattuale obiettivi di miglioramento delle prestazioni rese;
- n) **Piano economico-finanziario:** il piano di cui al successivo art. 15 che la Società si impegna a presentare e che dimostra la coerenza e la sostenibilità economico-finanziaria, tra l'altro, del Piano quadriennale degli interventi presentato dalla Società;
- o) **Rete aeroportuale:** un gruppo di aeroporti, debitamente designato come tale dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Unificata, gestiti dallo stesso gestore aeroportuale;
- p) **Maggiore onere di costruzione:** l'eventuale maggior onere sostenuto per la realizzazione di un intervento previsto dal Piano quadriennale degli interventi rispetto al "Costo dell'opera" risultante dal progetto esecutivo approvato dall'ENAC, al netto dei ribassi conseguiti in sede di gara rettificato dalle variazioni di costo risultanti da perizia di variante in corso d'opera per una delle cause previste dall'art. 132, punto 1, lett. a), b), c), d), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163;



- q) **Sedime:** l'insieme delle aree di movimentazione (zona air side) e delle aree aperte al pubblico (zona land side) così come individuate nel Piano regolatore generale aeroportuale per le quali sussiste per la Società, in qualità di concessionario di pubblico servizio, l'esonero dal pagamento dei contributi di costruzione e di urbanizzazione per la realizzazione di impianti, attrezzature e opere pubbliche o di interesse generale;
- r) **Sistema aeroportuale:** gli aeroporti che servono la stessa città o agglomerato urbano gestiti dallo stesso gestore aeroportuale;
- s) **Work Load Unit (WLU):** corrispondenti a un passeggero o a 100 kg di merce o posta.

Articolo 3

Durata e rinnovo


1. La durata del presente Contratto è fissata in anni 4, con scadenza al XXX.
2. Esso diviene vincolante per le parti alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.
3. Entro 60 giorni successivi all'approvazione del bilancio relativo al penultimo anno del periodo contrattuale la Società presenterà all'ENAC la documentazione di cui ai successivi artt. 10, 11, 13, 14, 15 necessaria alla stipula di un nuovo Contratto di programma.

Articolo 4

Oggetto

1. Con la stipula del presente Contratto di programma, nell'ambito della disciplina di cui all'art. 1, comma 11, del Decreto- Legge 12 settembre 2014, n.133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e ss.mm.ii. volta a garantire il riavvio degli investimenti negli aeroporti di interesse nazionale, si vengono a individuare per l'aeroporto di XXX (**alternativo** il "sistema" aeroportuale/ la "rete" aeroportuale, comprendente l'aeroporto di e l'aeroporto di,) e per il periodo oggetto di vigenza contrattuale, gli impegni che la concessionaria assume allo scopo di assicurare lo sviluppo e il mantenimento delle infrastrutture al fine di garantire adeguati livelli dei servizi aeroportuali, in coerenza con le direttive ENAC tenendo conto:

- a) delle previsioni di traffico, elaborate prendendo a riferimento i dati consuntivati all'Anno Base oltre che i dati pre-consuntivabili per l'Anno Ponte, che devono essere

- 
- coerenti con i dati di traffico considerati ai fini della pianificazione dello sviluppo aeroportuale (Allegato 4);
- b) delle nuove opere nonché degli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Piano quadriennale degli interventi (Allegato 1) che la Società, in forza del presente Contratto si impegna a realizzare, in ciascuna annualità di vigenza del presente Contratto;
 - c) dei livelli qualitativi e di tutela ambientale cui la Società dovrà progressivamente uniformare gli standard dei servizi resi all'utenza rispetto ai valori rilevati all'Anno Base, secondo quanto previsto dal Piano della Qualità (Allegato 2) e dal Piano di Tutela Ambientale (Allegato 3);
 - d) dello stato degli adempimenti annuali gravanti sulla Società in forza del presente Contratto in termini di Piano quadriennale degli interventi da realizzare, Piano della Qualità e del Piano di Tutela Ambientale;
 - e) delle penali applicabili in caso di ritardato o mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente Contratto.

Articolo 5

Revisione del Contratto nel corso del periodo contrattuale

1. La revisione anticipata del presente Contratto rispetto alla data naturale di scadenza può essere richiesta dalle parti qualora sullo scalo si verificano fatti a carattere straordinario e non prevedibili all'atto della stipula del presente Contratto di programma, nonché variazioni ritenute da ENAC significative che dovessero alterare le previsioni di traffico e i Piani definiti all'atto della stipula del medesimo Contratto di programma.
2. La revisione produce effetti a decorrere dall'anno successivo a quello in cui si sono accertati gli eventi di cui al precedente comma 1.

Articolo 6

Atti aggiuntivi

1. Le parti possono provvedere tramite Atti aggiuntivi alla revisione degli impegni assunti con il Contratto di programma limitatamente al verificarsi, nel corso del periodo contrattuale, di fatti – ulteriori rispetto a quelli di cui all'art. 5 – non prevedibili all'atto della stipula del presente Contratto di programma o al sopraggiungere di disposizioni normative/regolamentari che possano avere un impatto – valutato da ENAC – significativo, su uno o più documenti definiti all'atto della stipula.





2. L'approvazione degli Atti aggiuntivi avviene con le medesime modalità previste dalle disposizioni vigenti per l'approvazione del Contratto di programma.

3. L'aggiornamento degli impegni assunti contrattualmente può altresì avvenire tramite autorizzazione diretta delle strutture competenti di ENAC, nel caso di opere, previste nel Piano quadriennale degli interventi approvato, che, in fase di progettazione/realizzazione, presentino variazioni non significative correlate al raggiungimento di una piena efficacia dell'intervento o nel caso di opere non previste nel Piano quadriennale degli interventi approvato ma che non comportino variazioni della capacità aeroportuale e che risultino necessarie alla funzionalità aeroportuale.

Articolo 7


Obblighi della Società

1. Quanto previsto dal presente Contratto consente alla Società di provvedere alla gestione aeroportuale nel pieno rispetto degli oneri e degli impegni assunti con il Contratto medesimo e degli obblighi a essa già derivanti:

- dal Codice della navigazione
- dalla Convenzione;
- dalle disposizioni e dagli standard tecnico-operativi previsti dalle normative nazionali e internazionali per la funzionalità e la sicurezza degli impianti aeroportuali;
- dai principi sull'erogazione dei servizi pubblici fissati dalla Dir. P.C.M. del 27 gennaio 1994;
- dagli obiettivi fissati nella Carta dei servizi, approvata dall'ENAC;
- dagli obblighi derivanti dal Manuale di aeroporto e dal Regolamento di scalo.

2. La conduzione e manutenzione delle infrastrutture aeroportuali e la gestione dei servizi essenziali alla regolarità del trasporto aereo, alla piena funzionalità ed efficienza degli impianti e alla complessiva sicurezza operativa dello scalo, ivi inclusi i controlli sull'intero sedime aeroportuale, costituiscono, oltre che responsabilità diretta della Società, scopo primario dell'affidamento della gestione, al cui soddisfacimento deve essere prioritariamente teso l'utilizzo dei beni e delle risorse derivanti alla Società, in virtù delle funzioni pubblicistiche trasferite in capo alla stessa, in forza della Convenzione e del presente Contratto.

3. La società è tenuta a realizzare eventuali interventi di carattere urgente non previsti dal Piano quadriennale degli interventi ,e richiesti da esigenze di carattere normativo/regolamentare e/o da ENAC, che dovessero rendersi necessari nel periodo di



vigenza del presente Contratto per riconosciute esigenze inerenti la sicurezza, la regolarità del trasporto aereo e il miglioramento dei livelli di servizio offerti.

Articolo 8

Ulteriori adempimenti

1. La Società, fermo restando tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente e dai rapporti convenzionali in essere, è tenuta inoltre a:

- a) presentare annualmente tutta la documentazione necessaria a consentire all'ENAC le verifiche in ordine ai dati di traffico e allo stato di attuazione del Piano quadriennale degli interventi, del Piano della qualità e del Piano di tutela ambientale;
- b) immettere nel sistema operativo MIA le informazioni riguardanti lo stato di avanzamento delle lavorazioni di ciascun intervento previsto nel Piano quadriennale degli interventi, così come precisato all'art.11 comma 6;
- c) presentare annualmente, entro il **31 marzo**, una relazione sullo stato di attuazione del programma degli investimenti e del relativo Piano quadriennale degli interventi, nonché le ragioni degli eventuali scostamenti tra quanto realizzato e quanto programmato in sede di stipula del medesimo contratto;
- d) presentare all'ENAC il piano annuale della manutenzione ordinaria ai sensi di quanto previsto dalla Circolare ENAC APT 21 e ss.mm.ii;
- e) assolvere gli adempimenti in materia urbanistica derivanti dalla normativa vigente, con particolare riguardo alla gestione patrimoniale dei beni acquisiti, o realizzati, dalla stessa società, mediante anticipi da parte del gestore (autofinanziamento) o con fondi pubblici diretti;
- f) non ostacolare in alcun modo l'esercizio, da parte dell'ENAC, dei poteri di vigilanza, ispezione, di accesso ai locali/impianti, così come alla documentazione e alle notizie utili ai fini della verifica del rispetto degli obblighi gravanti sulla Società in forza del presente Contratto, e a fornire all'ENAC, per le medesime finalità, tutte le informazioni dallo stesso richieste;
- g) affidare i lavori, i servizi e le forniture nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria vigente;
- h) trasmettere annualmente all'ENAC i dati della contabilità regolatoria/contabilità analitica (**alternativa** "contabilità analitica" è solo per gli aeroporti al di sotto dei 3 milioni di pax) e la relativa certificazione, in conformità a quanto previsto dalla Legge 248/05 nonché all'Atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e trasporti del 30 dicembre 2005 e comunque non oltre 60 giorni dall'approvazione del bilancio;





- i) erogare agli utenti aeroportuali i servizi relativi alla gestione caratteristica elencati nell'apposita sezione del Modello tariffario di riferimento predisposto dall'Autorità dei Trasporti, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e non discriminazione;
 - j) improntare la messa a disposizione degli impianti, dei servizi aeroportuali e degli spazi operativi di movimentazione, di manovra e di sosta a criteri di efficienza, economicità, funzionalità, sicurezza, anche tenendo conto delle esigenze espresse dai vari operatori attraverso le forme di loro periodica consultazione previste dalle normative vigenti;
 - k) assicurare agli utenti la presenza, la continuità e la regolarità dei necessari servizi di assistenza a terra, fornendoli direttamente o coordinando l'attività di altri soggetti che forniscono tali servizi in favore di terzi o in autoproduzione; l'accesso agli impianti aeroportuali e ai servizi di assistenza a terra sarà assicurato nel rispetto delle vigenti normative sulla concorrenza e il libero mercato;
 - l) provvedere in via continuativa al controllo e al coordinamento delle attività degli operatori a qualsiasi titolo presenti sullo scalo, comunicando tempestivamente all'ENAC ogni situazione che possa compromettere la funzionalità dell'aeroporto, la regolarità dei servizi e il rispetto delle prescrizioni tecniche e operative attinenti la safety e la security aeroportuale;
 - m) gestire, organizzare e aggiornare tutti i dati di traffico e di servizio necessari a fornire un'adeguata e tempestiva informativa all'ENAC, al passeggero, al vettore e agli operatori di assistenza a terra, al fine di assicurare il coordinato e integrato svolgimento di tutte le attività aeroportuali in condizioni di sicurezza e nel rispetto delle tempistiche programmate;
 - n) fornire adeguate informazioni all'utenza aeroportuale, tramite una consultazione da tenersi almeno annualmente, ai sensi di quanto disciplinato dal successivo art. 19;
 - o) trasmettere all'ENAC le risultanze della Consultazione annuale di cui al successivo art. 19 entro 30 giorni dalla chiusura della medesima audizione;
 - p) presentare all'ENAC, entro il **1 ottobre** dell'ultimo anno, una relazione a chiusura del primo periodo contrattuale in relazione agli investimenti realizzati, e ai risultati raggiunti nell'ambito della qualità dei servizi e della tutela ambientale.
2. Contestualmente alla presentazione dei dati di cui alla lettera h) del presente articolo, la Società è tenuta a dare evidenza all'ENAC dei requisiti di solidità patrimoniale di seguito riportati:
- a) la somma delle voci C e D del passivo dello stato patrimoniale di cui all' art. 2424 c.c., al netto delle voci C – nonché della voce B del medesimo attivo relativa a



- cespiti non inclusi nel capitale investito netto regolatorio – non ecceda, per ciascun anno del periodo contrattuale, la misura del CIN regolatorio;
- b) il tempo di rimborso dei debiti finanziari sia inferiore alla durata residua della concessione;
 - c) il rapporto tra flusso monetario dell'attività operativa disponibile per il servizio del debito e il servizio del debito medesimo, determinati utilizzando la metodologia di calcolo riportata nell' Allegato 8, non risulti inferiore a 1,2 in media triennale;
 - d) la leva finanziaria complessiva della Società sia orientata al progressivo miglioramento nel periodo contrattuale, salvo diversa autorizzazione dell'ENAC.
3. La Società di gestione si impegna, laddove non riesca a soddisfare i requisiti di solidità di cui al comma precedente, a tendere comunque al raggiungimento degli stessi fornendo annualmente evidenza del loro progressivo miglioramento.
4. La Società si impegna a fornire evidenze documentali all'ENAC in ordine a qualunque eventuale iniziativa che potrà essere assunta dalla stessa a condizione di non gravare sull'equilibrio economico-finanziario della gestione e sulle risorse necessarie a garantire il rispetto degli obblighi e degli standard di servizio previsti dal presente Contratto e dalla Convenzione.

Articolo 9

Obblighi per servizi e prestazioni aggiuntive

1. La Società si impegna ad adempiere agli obblighi che, sebbene non previsti dalla Convenzione e/o dal presente Contratto:
- siano disposti dall'ENAC e/o dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in quanto urgenti e indispensabili per fronteggiare sopravvenute esigenze di pubblico interesse connesse allo svolgimento delle attività aeroportuali e/o all'attuazione del Piano Nazionale di Sicurezza;
 - siano imposti dalla necessità di adempiere a sopraggiunte disposizioni normativo/regolamentari.

Articolo 10

Previsioni del traffico

2. Le previsioni di traffico di cui all'Allegato 4 individuano l'evoluzione del traffico distinguendo per tipologia e per unità di traffico. La relazione illustrativa di accompagnamento delle stime effettuate, fornirà evidenze delle fonti statistico/previsionali utilizzate, degli eventuali modelli impiegati per la costruzione delle previsioni e la





motivazione dell'eventuale disallineamento rispetto alle tendenze effettuate dagli organismi di riferimento (IATA, ICAO, EUROCONTROL, ACI EUROPE ecc.).

3. La società è tenuta a presentare entro il **1 ottobre** di ciascun anno, una dichiarazione di pre-consuntivo a firma del rappresentante legale, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo lo schema utilizzato per le previsioni, attestante i dati di traffico, rilevati al 31 agosto e prevedibili al 31 dicembre, secondo l'Allegato 5.

4. Entro il **31 marzo** di ciascuna annualità la Società è tenuta a presentare la medesima dichiarazione di cui al comma precedente riportando i dati di consuntivo dell'annualità precedente secondo l'Allegato 5.

Articolo 11

Piano quadriennale degli interventi

1. Il Piano quadriennale degli interventi di cui all'Allegato 1 individua, riportando anche le fonti del relativo finanziamento, gli interventi di ammodernamento, ampliamento, sviluppo delle infrastrutture e impianti aeroportuali la cui progettazione e/o realizzazione, in coerenza con le previsioni del Master Plan, ricade nel periodo contrattuale individuato dal presente Contratto all'art. 3. Il suddetto Piano individua separatamente anche gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi in ciascuna annualità del periodo considerato.

2. Il Piano quadriennale degli interventi specifica inoltre gli investimenti che, finalizzati all'ottimizzazione della capacità aeroportuale, anche attraverso interventi volti all'innovazione tecnologica, nonché al miglioramento della sicurezza dello scalo, rivestono un carattere strategico nell'ambito dello sviluppo aeroportuale. A tale strategicità, laddove riconosciuta dall'ENAC, corrisponde una maggiorazione del tasso di remunerazione - articolata sulla base del livello di importanza dell'intervento oggetto di remunerazione - da applicarsi al costo dell'investimento secondo quanto stabilito dal Modello Tariffario di riferimento, predisposto dall'Autorità dei trasporti.

3. Le schede A, B, C, D, che integrano il Piano quadriennale degli interventi, e il prospetto riguardante gli oneri incrementali legati all'entrata in esercizio delle nuove opere (Allegato 6), sono prodotte tramite il sistema MIA all'Atto della stipula relativamente al periodo contrattuale di riferimento e all'Anno Base.

4. La società è tenuta a presentare entro trenta (30) giorni dall'approvazione del Modello Tariffario di riferimento, una dichiarazione a firma del rappresentante legale, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo l'Allegato 5, nella quale comunica all'ENAC il tasso di remunerazione - nominale, reale e, laddove presente, la maggiorazione da applicare agli interventi riconosciuti strategici - riconosciuto ai fini tariffari.





5. La Società provvede all'adempimento degli impegni definiti nel Piano quadriennale degli interventi nel rispetto dei tempi previsti, per fasi di progettazione, lavorazione e di entrata in esercizio, nel crono-programma allegato al Piano medesimo.
6. La Società di gestione è tenuta, ai fini di consentire un monitoraggio costante degli interventi previsti nel Piano quadriennale, ad inserire periodicamente, e comunque con una cadenza coerente con l'emissione degli stati di avanzamento dei lavori, i dati relativi le medesime lavorazioni nel sistema MIA.
7. Ai fini della validazione dello stato di avanzamento degli investimenti previsti nel Piano quadriennale degli interventi, la Società trasmette all'ENAC, entro il **1 ottobre** di ciascun anno, una dichiarazione attestante (Allegato 5 lett. b)) lo stato, rilevato al 31 agosto, degli adempimenti relativi a ciascuno degli investimenti previsti dal Piano quadriennale degli interventi di cui all'Allegato 1 per l'annualità di riferimento e i costi incrementali ad essi associati.
8. La Società, fatto salvo quanto stabilito al precedente comma 6, provvede entro il **31 marzo** di ciascun anno, a immettere i dati relativi lo stato, rilevato al 31 dicembre, degli adempimenti relativi a ciascun intervento del Piano quadriennale degli interventi all'interno del sistema MIA, e a presentare all'ENAC una dichiarazione (Allegato 5 lett. c)) in ordine ai medesimi adempimenti.
9. Le dichiarazioni, di cui ai commi 4, 7 e 8, e i dati inseriti all'interno del MIA formeranno oggetto di specifiche verifiche che l'ENAC si riserva di condurre, anche a campione, per ciascuna annualità attraverso proprio personale.
10. La non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti commi 4, 7 e 8, comporta, in qualsiasi momento essa venga accertata, anche successivo alla scadenza del presente Contratto, la sanzione come determinata dal successivo art. 18.
11. Per gli investimenti per la cui realizzazione sia previsto un progetto esecutivo approvato da ENAC, l'eventuale maggior onere sostenuto per la realizzazione rispetto al costo risultante dal progetto medesimo, costituisce "*Maggior onere di costruzione*" a carico della Società a esclusione dei casi in cui l'incremento dei costi risulti da una perizia di variante in corso d'opera, per una delle cause previste dall'art. 132, comma 1, lett. a), b), c), d), del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. In tali casi, il maggiore onere sostenuto potrà essere riconosciuto previa approvazione, sia in linea tecnica che economica, della perizia di variante da parte dell'ENAC.

Articolo 12

Ulteriori discontinuità di costo



1. Gli oneri, diversi da quelli per nuovi investimenti, che si dovessero verificare nel corso del periodo contrattuale per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative e/o regolamentari, saranno oggetto di valutazione, esclusivamente in relazione alla tipologia di spesa ammissibile, da parte delle strutture competenti dell'ENAC.
2. Ai fini della valutazione di cui sopra la Società provvede a trasmettere all'ENAC, entro il **1 ottobre** di ciascun anno, una dichiarazione che attesta la tipologia di discontinuità di costo già verificatesi alla data del 31 agosto (Allegato 5 lett. b)).
3. Entro il **31 marzo** di ciascun anno, la Società provvede a presentare all'ENAC la dichiarazione a firma del rappresentante legale – resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo lo schema allegato al presente contratto ((Allegato 5 lett. c)) – attestante a consuntivo la tipologia di discontinuità di costo effettivamente manifestatesi alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.
4. L'ENAC procederà a verificare, anche a campione, la veridicità delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. La non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dei precedenti commi 2 e 3, comporta, in qualsiasi momento essa venga accertata, anche successivo alla scadenza del presente contratto, l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui all'art. 18.

Articolo 13

Piano della qualità

1. La Società si impegna, nel corso del periodo contrattuale, al miglioramento degli standard di qualità del servizio indicati nel Piano della qualità di cui all'Allegato 2.
2. Nell'Allegato 2 al presente Contratto sono riportati:
 - a) gli indicatori analitici di qualità, esaminati in sede di consultazione con gli utenti aeroportuali e oggetto di monitoraggio nel corso del periodo contrattuale, nonché il valore da essi assunto all'Anno Base;
 - b) gli obiettivi annuali fissati per il periodo contrattuale per ciascuno degli indicatori analitici di qualità (Oq).
3. La Società, entro il **1 ottobre** di ciascun anno, trasmette all'ENAC, unitamente alla dichiarazione a firma del rappresentante legale – resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo lo schema allegato al presente Contratto (Allegato 5) –, i valori rilevati, nello stesso arco temporale preso a riferimento dalla Carta dei servizi, per ciascun indicatore analitico di qualità oggetto di monitoraggio ai fini del presente Contratto e la relativa documentazione a supporto di quanto dichiarato.



4. Nel caso in cui, in sede di verifica ai sensi del precedente comma 3 venissero rilevati, per singolo indicatore, valori rappresentativi di peggioramenti rispetto agli obiettivi assegnati per anni precedenti o addirittura rispetto agli standard consuntivati all'Anno Base, si procederà all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18.

Articolo 14

Piano di tutela ambientale

1. La Società si impegna, nel corso del periodo contrattuale, al miglioramento degli obiettivi di tutela ambientale indicati nel Piano di tutela ambientale di cui all'Allegato 3.
2. Nell'Allegato 3 al presente Contratto sono riportati:
 - a) i valori degli indicatori ambientali esaminati in sede di consultazione con gli utenti aeroportuali e oggetto di monitoraggio nel corso del periodo contrattuale, nonché il valore da essi assunto all'Anno Base;
 - b) gli obiettivi annuali fissati per il periodo contrattuale per ciascuno degli indicatori analitici di tutela ambientale (Oa).
3. La Società, entro il **1 ottobre** di ciascun anno, trasmette all'ENAC, unitamente alla dichiarazione a firma del rappresentante legale – resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e redatta secondo lo schema allegato al presente Contratto (Allegato 5) –, i valori rilevati per ciascun indicatore analitico di tutela ambientale oggetto di monitoraggio ai fini del presente Contratto e la relativa documentazione a supporto di quanto dichiarato.
4. Nel caso in cui, in sede di verifica ai sensi del precedente comma 3 venissero rilevati, per singolo indicatore, valori rappresentativi di peggioramenti rispetto agli obiettivi assegnati per anni precedenti o addirittura rispetto agli standard consuntivati all'Anno Base, si procederà all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 18.

Articolo 15

Piano Economico Finanziario

1. La Società si impegna a presentare all'ENAC, entro sessanta (60) giorni dalla stipula del presente Contratto, il Piano economico-finanziario (PEF), di cui all'Allegato 7, corredato da una esaustiva relazione esplicativa sulle componenti economiche e patrimoniali che lo costituiscono.
2. Il PEF deve contenere tutti gli elementi che consentono di verificare la sostenibilità del Piano quadriennale degli interventi e della connessa attività di gestione aeroportuale per il periodo di vigenza contrattuale.



3. Il Piano economico-finanziario è redatto dalla Società di gestione per il periodo oggetto del presente Contratto, ed è coerente con le informazioni presenti nei Piani di cui ai precedenti artt. 11, 13 e 14 e con le previsioni di traffico di cui al precedente art. 10. Il Piano economico-finanziario dovrà, inoltre, essere coerente con la dinamica tariffaria definitiva approvata dall'Autorità dei Trasporti e allegata al PEF stesso.

4. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate da parte dell'ENAC, il Piano economico finanziario dovesse risultare non sostenibile, la Società di gestione dovrà dimostrare, fornendo adeguata documentazione nel corso del primo monitoraggio, di aver posto in essere gli strumenti adeguati e/o le azioni correttive volte a superare le criticità riscontrate. L'ENAC, al persistere di tali condizioni di non sostenibilità del PEF, provvederà ad adottare le soluzioni ritenute più opportune.

Articolo 16

Verifiche effettuate da ENAC


1. L'ENAC nello svolgimento della sua attività di monitoraggio accerta:
 - a. lo stato di avanzamento degli investimenti previsti dal Piano quadriennale degli interventi, effettuato tramite il sistema MIA, anche sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 11, commi 7 e 8;
 - b. i costi operativi/gestionali incrementali correlati agli investimenti di cui al punto precedente;
 - c. gli eventuali interventi di carattere urgente che, non previsti nel suddetto Piano, dovranno essere realizzati nelle residue annualità del periodo contrattuale;
 - d. le tipologie di discontinuità di costo consuntivate sulla base delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 12, commi 2 e 3;
 - e. il rispetto degli obiettivi fissati negli Allegato 2 e 3 sulla base delle risultanze dei documenti di cui all'art. 13, comma 3 e all'art.14, comma 3;
 - f. il dato pre-consuntivo relativo ai volumi di traffico e delle WLU registrato sullo scalo alla data della consultazione.

Articolo 17

Procedura di applicazione delle penali

1. L'ENAC, nel caso in cui accerti un inadempimento da parte della Società, concernente gli obblighi riportati nel presente documento, entro il termine di novanta giorni, contesta le violazioni alla Società, la quale, entro i trenta giorni successivi alla notifica, propone eventuali azioni correttive da porre in essere e i rispettivi tempi di attuazione. Entro i





successivi sessanta giorni, l'ENAC accoglie le controdeduzioni della Società ovvero provvede alla indicazione delle ulteriori azioni correttive da porre in essere e dei rispettivi tempi di attuazione. Trascorso inutilmente il tempo previsto per l'attuazione delle suddette misure senza che la Società abbia provveduto l'ENAC, con provvedimento motivato, ingiunge alla Società nella persona del suo rappresentante legale il pagamento delle penali di cui al successivo articolo, unitamente a quanto dovuto per eventuali spese postali e di notifica.

2. Le penali dovranno essere corrisposte dalla Società entro trenta (30) giorni dalla ricezione della comunicazione della loro applicazione da parte di ENAC.

3. L'importo massimo complessivo annuo delle penali non potrà superare un importo pari al due (2) per cento dei ricavi complessivi della Società, consuntivati nell'anno precedente.

4. L'ammontare di dette penali dovrà essere versato secondo le modalità comunicate da ENAC. In caso di mancato pagamento l'ENAC agirà in via esecutiva per la riscossione della penale.

5. In aggiunta alle penali, la Società è tenuta al risarcimento degli eventuali maggiori danni sopportati dall'ENAC a causa del ritardato adempimento e/o della violazione dei propri obblighi.

6. Nell'ipotesi in cui l'ENAC, dovesse accertare la mancata realizzazione di uno o più investimenti previsti e ritenuti significativi per cause dovute a inerzia o a fatto imputabile alla Società di gestione, potrà avviare la procedura di revoca della concessione così come disciplinata dalla Convenzione di affidamento della stessa.

7. Gli importi delle penali stabiliti nel presente documento si adeguano automaticamente al tasso di inflazione definito annualmente secondo gli indici ISTAT.

8. L'ENAC comunica al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti l'irrogazione e la misure delle penali disposte.

9. L'importo delle penali versate dalla Società non può costituire oggetto di recupero in tariffa.

Articolo 18

Misura delle penali

1. La mancata osservanza degli ulteriori adempimenti previsti all'art. 8 lett. g), i), j), k), l), m), del presente Contratto comporta una sanzione determinata sulla base degli ultimi ricavi complessivi consuntivati e comunque non superiore nel massimo a duecentomila (200.000) euro. La misura della penale verrà determinata secondo le modalità previste





dall'Allegato 9. Nel caso in cui la mancata osservanza degli ulteriori adempimenti previsti all'art. 8 lett. g), i), j), k), l), m), venga reiterata, l'importo della penale verrà raddoppiato.

2. La mancata comunicazione dei dati statistici come indicato dall'art. 10, commi 2 e 3, relativi all'attività aeroportuale entro i termini precisati ai richiamati commi comporta, per ogni giorno di ritardo, l'applicazione di una penale di importo pari allo 0,004% degli ultimi ricavi complessivi consuntivati, comunque non superiore nel massimo a venticinquemila (25.000) euro.

3. Il mancato rispetto degli obblighi di informativa e di rendicontazione di cui all'art. 3, comma 3, all'art. 8, comma 1, lett. a), b), c), d), h), o), all'art. 8, comma 2, e 3, all'art. 11, commi 4, 7 e 8, all'art. 12, commi 2 e 3, all'art. 13, comma 3, all'art. 14, comma 3, o la mancata ottemperanza alle richieste di informazioni avanzate dall'ENAC, anche nell'ambito delle attività di controllo e ispezione di cui all'art. 8, lett. f), comporta l'applicazione, a carico della Società, di penali determinate secondo le modalità stabilite dall'Allegato 9 e comunque non inferiore nel minimo a mille (1.000) euro e non superiore nel massimo all'uno (1) per cento degli ultimi ricavi complessivi consuntivati. Nel caso in cui la mancata osservanza agli adempimenti previsti all'art. 8, comma 1, lett. a), b), c), d), h), o), all'art. 11, commi 4, 7 e 8, all'art. 12, commi 2 e 3, all'art. 13, comma 3 e all'art. 14, comma 3, venga reiterata nel corso del periodo contrattuale l'importo della penale verrà raddoppiato.

4. Fermo restando quanto previsto al precedente comma, la mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 11, commi 7 e 8, del presente Contratto comporta l'applicazione delle penali previste al successivo comma 8 per il caso di ritardato adempimento degli impegni previsti, per l'annualità di riferimento, dal Piano quadriennale degli interventi.

5. Ove la Società ostacoli l'esercizio da parte dell'ENAC dei poteri di vigilanza, ispezione, e accesso di cui all'art. 8, lett. f), sarà applicata la penale pari all'uno (1) per cento dei ricavi complessivi consuntivati.

6. La non veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi del presente Contratto, accertata dall'ENAC, comporta, fatta salva la disciplina prevista dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, la decadenza dai benefici conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

7. Nel caso in cui i valori rilevati, per ciascun indicatore di qualità e per ciascun indicatore di tutela ambientale, risultino peggiori rispetto agli obiettivi assegnati per gli anni precedenti o addirittura rispetto agli standard consuntivati all'Anno Base, si procederà, per ogni singolo indicatore, all'applicazione delle penali nella misura minima indicata dall'art.1174 del c.d.n..

21



8. Nel caso di ritardo nell'entrata in esercizio di un intervento previsto, per l'annualità di riferimento, dal Piano quadriennale degli interventi derivante dal mancato rispetto, per causa dovuta a inerzia o a fatto imputabile alla Società, della tempistica indicata nel cronoprogramma (maggiori tempi parziali di avvio della progettazione, di avvio delle procedure di appalto, di avvio dei lavori, di sistemazioni finali per rendere l'opera agibile, etc.), sarà applicata alla medesima Società – sulla base degli atti ufficiali risultanti (data di approvazione dei progetti, data di agibilità, data di collaudo, etc.) e previo accertamento da parte dell'ENAC di tale responsabilità – una penale, per ogni giorno di effettivo ritardo, individuata nel tasso di remunerazione (WACC) nominale, determinato ai sensi del Modello tariffario di riferimento predisposto dall'Autorità dei Trasporti, applicato al costo dell'intervento oggetto di ritardo. Qualora l'intervento oggetto di ritardata entrata in esercizio sia stato riconosciuto come strategico dall'ENAC, verrà applicato il tasso di remunerazione maggiorato corrispondente al medesimo intervento.

9. La Società è responsabile anche dei ritardi delle imprese appaltatrici, ove ascrivibili a comportamenti o eventi sui quali la società abbia potere, anche sanzionatorio, di intervento, ed è libera di tutelarsi nei confronti di queste in ordine alle eventuali penali che dovesse subire per loro causa. E' esclusa la responsabilità della società nei casi in cui i ritardi delle imprese appaltatrici siano dovuti a eventi sui quali la società non può esercitare alcuna influenza (fallimento, ammissione a procedure concorsuali ecc).


Articolo 19

Esiti consultazione

1. La Società è tenuta a svolgere una Consultazione annuale volta al confronto con l'utenza in merito a:

- a) stato di avanzamento degli investimenti previsti nel Piano quadriennale degli interventi, nella duplice componente di interventi consuntivati e preconsuntivati;
- b) costi operativi/gestionali incrementali correlati agli investimenti di cui al punto precedente;
- c) livello degli indicatori di qualità e tutela ambientale consuntivato nell'annualità precedente rispetto ai valori obiettivo inseriti nel Piano di Qualità e nel Piano di Tutela ambientale;
- d) tipologie di discontinuità di costo preconsuntivabili nell'annualità corrente e consuntivate nell'annualità precedente;
- e) dati di traffico, in termini di WLU, suddivisi in consuntivati nell'annualità precedente e preconsuntivati per l'annualità in corso;



- 
- f) eventuali aggiornamenti del Piano quadriennale degli interventi a valere sulle annualità residue in merito a nuovi interventi di carattere urgente o divenuti necessari per le contingenze verificatesi sullo scalo.
- g) applicazione del tasso di remunerazione maggiorato all'investimento definito come strategico, laddove presente.
2. La Società è tenuta, nella medesima Consultazione di cui al precedente comma, a dare evidenza delle eventuali variazioni relative ai diritti riscossi a compenso dei servizi di assistenza a terra di cui al decreto legislativo n. 18/1999 e dei diritti riscossi per finanziare l'assistenza fornita alle persone con disabilità e alle persone con mobilità ridotta di cui al Regolamento CE 1107/2006.
3. La Società è tenuta a trasmettere all'ENAC gli esiti dell'avvenuta consultazione tramite verbale debitamente sottoscritto dai soggetti intervenuti, che riporti le posizioni emerse nel corso della medesima.

Articolo 20

Foro competente

1. Per tutte le controversie relative alla interpretazione e alla esecuzione del presente Contratto sarà competente il Foro di Roma.
2. Fatto salvo quanto indicato al comma precedente, le controversie non possono essere promosse quando riguardino il piano di investimenti approvato dall'ENAC e le relative conseguenze tariffarie.

Articolo 21

Allegati

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto i seguenti allegati:
- Allegato 1: Piano quadriennale degli interventi e relativo crono-programma;
 - Allegato 2: Piano della qualità;
 - Allegato 3: Piano della Tutela ambientale;
 - Allegato 4: Previsioni di traffico;
 - Allegato 5: Modello di autodichiarazione;
 - Allegato 6: Oneri incrementali da entrata in esercizio dei nuovi investimenti;
 - Allegato 7: Piano economico-finanziario;
 - Allegato 8: Modalità di calcolo dei requisiti di solidità patrimoniale;

- 
- Allegato 9: Determinazione della misura delle penali.

Roma,

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti.

Ente Nazionale Aviazione Civile

Società XXXX S.p.A.

Il Direttore Generale
Alessio Quaranta

Il Presidente

La Società dichiara di aver letto il presente Contratto in tutte le sue parti. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile dichiara di accettare espressamente le seguenti clausole:

Articolo 5 – Revisione del Contratto nel corso del periodo contrattuale
Società XXX S.p.A.

Articolo 11 – Piano quadriennale degli interventi
Società XXX S.p.A.

Articoli 17 e 18 – Penali
Società XXX S.p.A.



All'Ente Nazionale Aviazione Civile
Direzione Analisi Economiche
Viale del Castro Pretorio, 118
00185 – Roma

ATTESTAZIONE*

Il sottoscritto _____¹, nato a _____, prov. _____, il ___/___/____, residente in _____, prov. _____, via/piazza _____, n. __, nella sua qualità di legale rappresentante della Società XXX (di seguito "Società"), con sede legale in _____, via/piazza _____, n. __, Capitale Sociale euro _____, iscritta al Registro delle Imprese di _____, R.E.A. _____, C.F. _____, P.I. _____, in virtù dei poteri ad esso conferiti da _____,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, a norma degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e nella consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 del D.P.R. 445/2000):

a) (PER LA DICHIARAZIONE CON CUI COMUNICARE IL TASSO DI REMUNERAZIONE)

- che il tasso di remunerazione riconosciuto ai fini tariffari dall'Autorità dei Trasporti è pari a:
 - nominale --%;
 - reale --%;
 - (laddove presente) maggiorazione da applicare agli interventi riconosciuti strategici --%.

(OPPURE)


b) (PER LA DICHIARAZIONE DA PRESENTARE ENTRO IL 1 OTTOBRE DI CIASCUN ANNO)

- che alla data del 31 agosto dell'anno _____, la società ha registrato i dati di traffico di cui alla colonna XX dell'Allegato 1 e che, alla data del 31 dicembre dello stesso anno, la società prevede di registrare il traffico di cui alla colonna XX del medesimo Allegato 1;
- che i valori rilevati, nello stesso arco temporale preso a riferimento dalla Carta dei servizi, per ciascun indicatore analitico di qualità oggetto di monitoraggio ai fini del presente Contratto, sono quelli riportati nell'Allegato 2;
- che i valori rilevati nell'anno _____ per ciascun indicatore analitico di tutela ambientale oggetto di monitoraggio ai fini del presente Contratto, sono quelli riportati nell'Allegato 3;

* Da redigere su carta intestata delle Società.

¹ Nell'eventualità che la presente autodichiarazione venga presentata in formato cartaceo in luogo dell'autenticazione della firma, allegare copia fotostatica del documento di identità del dichiarante.



- 
- che alla data del 31 agosto dell'anno _____, la società ha realizzato gli investimenti indicati nelle schede C e D elaborate dal sistema MIA e allegate alla presente dichiarazione;
 - che alla data del 31 agosto dell'anno _____, la società ha sostenuto tipologie di oneri incrementali diversi da quelli previsti per gli investimenti programmati nel Piano quadriennale degli interventi, come riportato nell'Allegato 3.

(OPPURE)

c) (PER LA DICHIARAZIONE DA PRESENTARE ENTRO IL 31 MARZO DI CIASCUN ANNO)

- che alla data del 31 dicembre dell'anno _____, la società ha registrato i dati di traffico riportati nell'Allegato 1;
- che alla data del 31 dicembre dell'anno _____, la società ha realizzato gli investimenti come indicato nell'informativa allegata alla presente dichiarazione;
- che alla data del 31 dicembre dell'anno _____, la società ha sopportato gli oneri incrementali da entrata in esercizio dei nuovi investimenti secondo l'Allegato 2;
- che alla data del 31 dicembre dell'anno _____, la società ha sostenuto tipologie di oneri incrementali diversi da quelli previsti per gli investimenti programmati nel Piano quadriennale degli interventi, come riportato nell'Allegato 3.

Gli Allegati e le schede sopra richiamati costituiscono parte integrante della presente dichiarazione e sono timbrate e siglate dal dichiarante per identificazione.

Luogo e data _____

Il dichiarante _____





ALLEGATO 8

Modalità di calcolo dei requisiti di solidità patrimoniale ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. c) del Contratto di Programma ENAC - XXX

La Società è tenuta a mantenere adeguati requisiti di solidità patrimoniale ed in particolare ad assicurare al termine di ciascun esercizio il rispetto del rapporto di solidità patrimoniale secondo la seguente formula:

$$\frac{FCO}{SD} > 1,2$$

dove

FCO rappresenta il flusso di cassa operativo per il servizio del debito;

SD costituisce il servizio del debito.

Il flusso di cassa operativo disponibile per il servizio del debito (FCO) di ciascun esercizio è calcolato sulla base dei dati consuntivati dell'ultimo bilancio approvato ed è dato dalla somma algebrica delle seguenti poste di bilancio:

- (+) Utile di esercizio
- (+) Imposte sul reddito di esercizio
- (-) Imposte sul reddito dell'esercizio corrisposte
- (+) Oneri finanziari al netto dei proventi
- (+) Ammortamenti e svalutazioni delle immobilizzazioni
- (+) Accantonamenti per rischi
- (+) Altri accantonamenti
- (+/-) Rettifiche di valore delle attività finanziarie
- (+) Attività correnti
- (-) Passività correnti
- (-) Dividendi deliberati
- = FLUSSO DI CASSA OPERATIVO DISPONIBILE PER IL SERVIZIO DEL DEBITO (FCO)

Il servizio del debito (SD) è pari alla rata annua costante, comprensiva della quota interessi e della quota capitale, necessaria al rimborso entro la scadenza della concessione del debito finanziario netto di fine esercizio risultante dall'ultimo bilancio approvato, assumendo un tasso di interesse di mercato.

Il valore del servizio del debito (SD) è il risultato della risoluzione della seguente equazione:

$$\sum_{t=1}^s \frac{SD}{(1+i)^t} = DN$$



SOCIETA' DI GESTIONE	AEROPORTO					
	ANNO BASE	ANNO FONTE	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4
Rendiconto Finanziario 20XX - 20XX						
REDDITO OPERATIVO DELLA GESTIONE CARATTERISTICA (+/-)						
- Ammortamenti (+)						
- Svalutazioni crediti (+)						
- Accantonamento fondo rischi e oneri (+)						
- Accantonamento TFR						
- Totale						
FLUSSO FINANZIARIO DELLA GESTIONE TIPICA						
- Variazione dei crediti commerciali (+/-)						
- Variazione altri crediti (+/-)						
- Variazione Rimanenze (+/-)						
- Variazione ratei /risconti attivi (+/-)						
- Variazione debiti verso fornitori (+/-)						
- Variazione altri debiti (+/-)						
- Variazione ratei /risconti passivi (+/-)						
- Utilizzo fondo rischi e oneri (+/-)						
- Utilizzo fondi TFR (+/-)						
- Totale						
FLUSSO MONETARIO DELLA GESTIONE TIPICA						
- (Incremento)/decremento immobilizzazioni materiali						
- (Incremento)/decremento immobilizzazioni immateriali						
- (Incremento)/decremento immobilizzazioni finanziarie						
- Totale						
FLUSSO DI CASSA DELL'ATTIVITA' DI INVESTIMENTO						
- Variazione debiti finanziari a medio/lungo termine (+/-)						
- Variazione altri debiti (+/-)						
- Variazione del capitale sociale (+/-)						
- Dividendi distribuiti (-)						
- Totale						
FLUSSO DI CASSA DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA						
- Oneri finanziari (-)						
- Proventi finanziari (+)						
- Risultato straordinario (+/-)						
- Imposte (-)						
- Totale						
FLUSSO DI LIQUIDITA' TOTALE						

SOCCIA' DI GESTIONE	ANNO BASE	ANNO FONTE	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4
Stato Patrimoniale Previsionale 20XX - 20XX						
IMMOBILIZZAZIONI						
- Immobilizzazioni immateriali						
- Immobilizzazioni materiali						
- Altre immobilizzazioni finanziarie						
- Altre immobilizzazioni						
- Totale Immobilizzazioni nette						
ATTIVO CIRCOLANTE						
- Liquidità						
- Crediti commerciali						
- Altri crediti						
- Rimanenze						
- Ratei e riscconti						
- Totale Attivo Circolante						
TOTALE CAPITALE INVESTITO						
PATRIMONIO NETTO						
- Capitale sociale						
- Riserve e utili (perdite) a nuovo						
- Utile (perdita) di esercizio						
- Totale						
CONTRIBUTI IN C/IMPIANTI						
FONDI PER RISCHI E ONERI						
- di cui Fondo trattamento fine rapporto						
DEBITI FINANZIARI						
- a breve termine						
- a lungo termine						
- Totale						
DEBITI VERSO FORNITORI						
- a breve termine						
- a lungo termine						
- Totale						
ALTRI DEBITI						
- a breve termine						
- a lungo termine						
- Totale						
TOTALE DEBITI						
- a breve termine						
- a lungo termine						
- Totale						
RATEI E RISCOINTI						
TOTALE FONTE						



ALLEGATO 7

SOCIETA' DI GESTIONE	Compte Renduto Previsionale 20XX - 20XX					AEROPORTO			
	ANNO BASE	ANNO FONTE	ANNO 1	ANNO 2	ANNO 3	ANNO 4			
VALORE DELLA PRODUZIONE									
Ricavi attività aviation									
Ricavi attività NON aviation									
Altri ricavi									
TOTALE valore della produzione									
COSTI OPERATIVI									
Costi di produzione									
- Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci									
- Costi per servizi									
- Costi per godimento di beni terzi (incluso canone concessorio)									
- Costi per il personale									
- di cui Trattamento di fine rapporto e Trattamento di quiescenza e simili									
- Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci									
- Oneri diversi di gestione									
- Totale									
Ammortamenti e svalutazioni									
- Ammortamento delle immobilizzazioni materiali									
- Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali									
- Altre svalutazioni delle immobilizzazioni									
- Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide									
- Totale									
Accantonamenti									
- Accantonamenti per rischi									
- Altri accantonamenti									
- Totale									
TOTALE costi operativi									
Risultato operativo									
Oneri e proventi finanziari									
- Interessi passivi su finanziamenti a breve									
- Interessi passivi su finanziamenti a medio-lungo termine									
- Altri oneri e spese finanziarie									
- Interessi attivi, disponibilità liquide e altri proventi finanziari									
- Altri proventi patrimoniali									
- Totale									
Rettifiche di valore delle attività finanziarie									
- Rivalutazioni (partecipazioni, titoli e immobilizzazioni finanziarie)									
- Svalutazioni (partecipazioni, titoli e immobilizzazioni finanziarie)									
- Totale									
Proventi e oneri straordinari									
Risultato prima delle imposte									
Imposte sul reddito di esercizio									
Utile (Perdita) di esercizio									



dove:

s = anni di durata residua della concessione;

i = tasso di interesse pari al costo di capitale di debito ammesso nel calcolo del WACC determinato ai sensi del Modello tariffario di riferimento predisposto dall'Autorità dei Trasporti;

DN = debito finanziario netto di fine esercizio risultante da ultimo bilancio approvato

A sua volta il debito finanziario netto (DN) è dato dalla somma algebrica delle seguenti poste di bilancio:

- (+) Passività finanziarie correnti
- (+) Passività finanziarie non correnti
- (-) Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
- (-) Altre attività finanziarie correnti
- (-) Altre attività finanziarie non correnti

La società è tenuta a comunicare annualmente all'ENAC, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio, il calcolo degli indici di cui sopra attestando il rispetto dei vincoli di solidità patrimoniale richiesti.

Eventuali modifiche dei principi contabili adottati per la redazione del bilancio di esercizio della Società potranno dar luogo ad una corrispondente ridefinizione dei suddetti parametri, oltre all'obbligo per la società di dare evidenza del relativo impatto in termini di redazione del bilancio e di rendicontazione contabile annuale prevista dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, art. 11 decies.





ALLEGATO 9
DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELLE PENALI AI SENSI DELL'ART. 18 DEL
CONTRATTO DI PROGRAMMA ENAC-XXX

Criteri generali

La misura delle penali viene definita secondo la "Fascia" di appartenenza attribuita alla Società di gestione sulla base dei ricavi e delle work load unit (WLU) consuntivati.

In particolare gli ultimi ricavi complessivi consuntivati corrispondono alla voce "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" riportati nel "Totale Generale" dell'ultima contabilità regolatoria certificata disponibile. Laddove la Società di gestione sia inadempiente rispetto l'obbligo di presentazione all'ENAC della contabilità regolatoria i menzionati ricavi verranno determinati dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

In merito alle WLU queste ultime devono corrispondere al dato pubblicato sull'annuario ENAC ed essere riferite alla medesima annualità presa a riferimento per l'individuazione dei ricavi.

Le fasce, come sopra definite, corrispondono alle quattro categorie riportate nella tabella 1.

Tabella 1)

	WLU	RICAVI COMPLESSIVI
FASCIA I	<= 1.000.000	<= 15.000.000
FASCIA II	1.000.001 - 5.000.000	15.000.001 - 65.000.000
FASCIA III	5.000.001 - 8.000.000	65.000.001 - 100.000.000
FASCIA IV	> 8.000.001	>= 100.000.001

Ai fini della determinazione della fascia di appartenenza si evidenzia inoltre che:

- laddove la Società di gestione abbia sottoscritto un unico Contratto di Programma per più di un aeroporto i dati di traffico registrati e i ricavi complessivi consuntivati saranno calcolati come somma dei valori rilevati su ciascuno scalo;
- laddove la Società di gestione rientrasse in due differenti fasce, una individuata in base ai ricavi consuntivati e l'altra sulla base delle WLU registrate, l'ENAC determinerà la fascia di appartenenza tenendo unicamente in considerazione i ricavi consuntivati, come sopra specificati.



A ciascuna Fascia, come sopra individuata, è associato, in base all'inadempienza di cui si tratta, un valore percentuale che, applicato ai medesimi ricavi necessari a individuare la fascia di appartenenza, determinerà l'importo della sanzione a carico della Società di gestione.

Misura delle penali ai dell'art. 18, comma 1, del Contratto di programma

L'ENAC, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, determina le percentuali necessarie per la determinazione della penale secondo i valori riportati nella seguente tabella 2).

Tabella 2)

	Misura da applicare ai ricavi
FASCIA I	0,004%
FASCIA II	0,008%
FASCIA III	0,016%
FASCIA IV	0,032%

Misura delle penali ai dell'art. 18, comma 3, del Contratto di programma

L'ENAC, ai sensi di quanto disposto dall'art. 18, comma 3, del Contratto di programma, individua le percentuali necessarie per la determinazione della penale secondo i valori riportati nella seguente tabella 3).

Tabella 3)

	Misura da applicare ai ricavi
FASCIA I	0,1%
FASCIA II	0,4%
FASCIA III	0,7%
FASCIA IV	1,0%

